

Sulla materia è intervenuto il contratto decentrato regionale della Sicilia, sottoscritto in data 06/07/2009, ove all'articolo 5 sancisce quanto segue:

Utilizzazione insegnanti di sostegno Il personale docente assunto a tempo indeterminato e determinato, in servizio su posti di sostegno, ove nel corso dell'anno scolastico si verificassero lunghe assenze per qualsiasi motivo degli alunni diversamente abili presenti nelle classi assegnate, è utilizzato dal Dirigente Scolastico per la quantità di ore previste dal piano educativo individualizzato, sulla base della delibera del collegio docenti sul piano annuale delle attività, preferibilmente all'interno della medesima/e classe/i nella scuola dell'obbligo o in attività di sostegno o in altre attività all'interno della scuola o del circolo; viceversa, in presenza dei propri alunni diversamente abili, il docente di sostegno non può essere utilizzato per la sostituzione di docenti assenti **né per altre attività.** In caso di trasferimento dell'alunno in altra scuola, l'insegnante di sostegno, potrà, a domanda, essere utilizzato nella nuova scuola per garantire la continuità didattica.

Il docente con incarico a tempo determinato, nel caso di trasferimento o ritiro dell'alunno o degli alunni cui è assegnato, potrà essere utilizzato, per motivate necessità, nel distretto ove è compresa la scuola di servizio ovvero nell'ambito del comune di servizio nel caso che il comune comprenda più distretti; ciò sempre che nella scuola non si siano determinate esigenze.